



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 10803/2022 del Ruolo Generale, vertente

TRA

Vittorio Emanuele di Savoia, Maria Beatrice di Savoia, Maria Pia di Savoia e Maria Gabriella di Savoia, con l'Avv. Sergio Orlandi come in atti.

ATTORI

E

Banca d'Italia, con gli Avv. Marco di Pietropaolo e Luigi Sciotto come in atti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Economie e delle Finanze; con l'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vittorio Emanuele di Savoia, Maria Beatrice di Savoia, Maria Pia di Savoia e Maria Gabriella di Savoia convenivano in giudizio la Banca d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero Economie e Finanze chiedendo che fosse accertato il loro diritto di proprietà sui gioielli e beni mobili personali depositati presso la Banca d'Italia dal Re d'Italia Umberto II condannandosene i convenuti alla restituzione.

Esponavano che la richiesta di restituzione formulata dagli attori (30.11.2021) non era stata accolta dalla Banca d'Italia (09.12.2021) la quale si era pur riconosciuta depositaria; che nel verbale di deposito del 05.06.1946 i gioielli venivano indicati come "gioie di dotazione della Corona del Regno d'Italia" in quanto acquisti e regali dei membri di casa Savoia; che essi non erano mai stati confiscati ed erano quindi sottoposti esclusivamente ad un contratto di deposito tra il Re Umberto II e la Banca d'Italia; che si trattava comunque di beni personali per cui una volta cessata l'esistenza

della Corona del Regno dovevano tornare agli Eredi del Re Umberto II, in quanto legittimi proprietari; che l'allora Governatore della Banca d'Italia Luigi Einaudi aveva affermato nei suoi diari che le gioie fossero "cosa di famiglia e non del demanio dello Stato"; che la Banca d'Italia in qualità di depositaria doveva restituire agli eredi quanto consegnatole a titolo di deposito, ai sensi dell'art. 1771 c.c.

Le parti convenute si costituivano contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

La domanda è infondata.

Nel verbale di deposito del 5 giugno 1946 è scritto che Falcone Lucifero, in qualità di Reggente il Ministero della Real Casa, dichiara di aver ricevuto incarico dal Re Umberto II, di affidare in custodia alla Cassa Centrale della Banca d'Italia per essere tenuti a disposizione di chi di diritto, gli oggetti preziosi che rappresentano le cosiddette "gioie di dotazione della Corona del Regno d'Italia".

I beni affidati sono pertanto quelli costituenti la dotazione della Corona e non beni personali.

Ciò del resto in conformità con il quadro normativo.

Infatti lo Statuto Albertino stabiliva che La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni e inoltre che il Re continuerà ad avere l'uso dei beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile (art. 19).

La legge (l. 1004/1850) prevedeva a sua volta che La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, a termini dell'articolo diecinueve dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili (art. 1) e inoltre che la dotazione in beni mobili della Corona "comprenderà le gioie, perle, pietre preziose (; art. 3).

La legge n. 26 del 1905 stabiliva a sua volta che La dotazione della Corona per la durata del Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III è stabilita nella misura e nelle condizioni in vigore al termine della passata Legislatura.

L'art. 826 cod. civ. vigente all'epoca del deposito disponeva infine che "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato ... i beni costituenti la dotazione della Corona".

Nel verbale di deposito del 5 giugno 1946, la lista dei gioielli depositati in Banca d'Italia contiene il riferimento al numero di Inventario della dotazione della Corona del 29 gennaio 1886 e a quello del Nuovo Inventario.

Per cui gli attori non possono vantare alcun titolo di proprietà sui beni rivendicati che non sono del resto mai appartenuti al Re Umberto II per essere di proprietà dello Stato fin dal tempo dello Statuto Albertino e rimasti tali nel passaggio alla Costituzione Repubblicana.

Che possa trattarsi di beni personali è documentalmente escluso come si è detto dal verbale di deposito nel quale è esplicito l'avvenuto affidamento dei gioielli alla Banca d'Italia in quanto beni di dotazione della Corona.

Quindi alcuna asserita notorietà del fatto può contrastare l'emergenza documentale.

Non può essere attribuito valore decisivo ai diari del Governatore Luigi Einaudi.

Infatti, nel brano invocato dagli attori egli formula una valutazione personale affermando circa l'appartenenza dei gioielli che "potrebbe ritenersi che le gioie spettano non al demanio dello Stato, ma alla famiglia reale" o riporta l'opinione del Presidente del Consiglio De Gasperi.

Del resto tale valutazione non trova oggettivo riscontro nel richiamato quadro normativo.

Alcuna usucapione è legittimamente invocabile mancando finanche il possesso *uti dominus* siccome i gioielli come si è detto erano oggetto per legge di un mero diritto di uso, mancando qualsiasi interversione nel possesso invero smentita dal più volte richiamato verbale di deposito dei gioielli dal quale emerge che esso venne effettuato "per essere tenuti a disposizione di chi di diritto".

Gli articoli di giornale allegati da parte attrice non sono certo idonei a dimostrare la proprietà dei gioielli contenendo soltanto opinioni personali dell'autore dell'articolo o attribuite ai vari attori della vicenda.

Tanto è sufficiente al rigetto della domanda.

Ad abundantiam va osservato che ai sensi della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione "i beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli" (terzo comma).

Pertanto ove per assurdo tali beni fossero appartenuti al Re essendo ciò comunque smentito dal verbale di deposito e dal quadro normativo di riferimento come delineato essi sono stati avvocati allo Stato per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948).

Senza che vi fosse la necessità di un provvedimento di confisca.

La disposizione in esame ha rango costituzionale e può costituire semmai la norma parametro del giudizio di costituzionalità e non la norma oggetto.

Rivelandosi in ogni caso del tutto coerente e conforme con l'ispirazione di fondo della Costituzione esplicandosi secondo condivisibile lettura in funzione di fondamentali esigenze di salvaguardia e preservazione dell'ordinamento Repubblicano.

Per questo è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dagli attori come già rilevato nell'odierna sede giudiziale (21.10.2023).

Essa non contrasta con i principi stabiliti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti peraltro successive all'entrata in vigore della Costituzione stante la già

rilevata finalità di ragionevolmente e proporzionalmente tutelare le Istituzioni Repubblicane nel passaggio dalla Monarchia alla Repubblica e quindi posta a presidio di interessi generali (art. 52 CDFUE).

Per cui non sussiste alcuna ragione di rimettere la questione alla Corte di Giustizia essendo peraltro il rinvio non obbligatorio (TFUE; art. 267).

Che i gioielli fossero di appartenenza dei figli del Re prima del deposito presso la Banca d'Italia non è sostenuto da alcuna evidenza probatoria ed è anzi smentito dal verbale di deposito presso la Banca d'Italia.

Quindi è del tutto irrilevante che la disposizione sia affermata come inapplicabile alle discendenti femmine.

Quanto alle richieste istruttorie di parte attrice (memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2) deve confermarsi il provvedimento che non ne ha dato ingresso nel giudizio (21.10.2023) per le ragioni ivi esplicitate palesandosi in particolare l'irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale (A, B) siccome generici e diretti a confermare ciò che il Re avrebbe riferito circa l'appartenenza dei gioielli o l'acquisto personale e quindi riguardanti opinioni del tutto personali e perciò ininfluenti.

La domanda deve quindi essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:

Rigetta la domanda proposta da Vittorio Emanuele di Savoia, Maria Beatrice di Savoia, Maria Pia di Savoia e Maria Gabriella di Savoia condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9500,00, per compensi, in favore della Banca d'Italia ed in analoga ed unica somma in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero Economie e Finanze, oltre agli accessori come dovuti per legge.

Roma, 14 maggio 2025

IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna